

APPIO CLAUDIO « DE USURPATIONIBUS »

1. — La storiografia romanistica è tuttora fortemente divisa tra coloro che, sulla linea di F. Schulz, negano che Appio Claudio Cieco abbia pubblicato un *liber* « *de usurpationibus* » e coloro che, sulla linea di F. P. Bremer, credono alla storicità dell'opera e si studiano di precisarne induttivamente l'oggetto¹.

Tra questi ultimi studiosi si segnalano due autori. Da un lato vi è T. Mayer-Maly, secondo cui è astrattamente pensabile, ma è concretamente azzardato credere che Appio Claudio si sia occupato di usucapione, o anche soltanto di interruzione (*usurpatio*) della stessa, mentre è altamente probabile che egli, in considerazione del rilievo politico-sociale che andava acquistando ai suoi tempi il matrimonio libero, abbia parlato dei problemi dell'*usurpatio trinocitii*. Dall'altro lato vi è B. Albanese, il quale, in un saggio scritto indipendentemente da quello del Mayer-Maly, indica come verosimile argomento dell'opera non solo l'*usurpatio* in materia di usucapione e quella in materia di *usus* maritale, ma anche una terza forma di *usurpatio*: l'*usurpatio trinocitii* del *flamen Dialis*.

Personalmente, non vedo come la notizia fornitaci da Pomponio (*sing. enchir. D. 1.2.2.36*) in ordine al *liber de usurpationibus* di Appio Claudio possa essere radicalmente contestata. Ma prima di dirne il perché e prima di formulare una mia ipotesi sui temi affrontati dall'esu-

* In *Labeo* 27 (1981) 7 ss.

¹ Sul tema: F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it., 1968, dell'ediz. inglese 1953³ e tedesca 1961) 24 ss., con bibliografia; F. P. BREMER, *Jurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* 1 (1896) 3 ss.; T. MAYER-MALY, *Roms älteste Juristenschrift*, in *Mnem. Bizoukides* (1960, ma 1963) 221 ss.; B. ALBANESE, *Il « trinocitium » del flamen Dialis*, in *SDHI.* 35 (1969) 73 ss.; F. WIEACKER, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts*, in *Fg. von Lübtow* (1970) 183 ss., spec. 187 ss.; E. FERENCZY, *From patrician State to the patricio-plebeian State* (1976) spec. 120 ss., 212 ss.; G. DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo* (1966), in *St. dir. rom.* (1977) spec. 971 ss.; F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città* (1978) 64 ss. Cfr.: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 238 s., 308.

berante « *Centemmanus* », esporrò brevemente i motivi per cui non è il caso di pensare né all'usucapione, né al *trinoctium* della donna, né al *trinoctium* del *flamen Dialis*.

2. — *Usucapio* e interruzione della stessa.

Certo, come ben dice il Mayer-Maly, la tentazione di attribuire al libro di Appio Claudio la trattazione dei problemi relativi è tentazione grande, sopra tutto se si considera che a cavallo tra i secoli IV e III avanti Cristo l'usucapione dell'eredità, della proprietà, delle servitù di problemi effettivamente ne sollevava. Però, premesso che di *usurpatio* nel senso di interruzione i testi giuridici parlano una sola volta e ne parlano per escludere il valore tecnico del significato (Paul. D. 41.3.2: *Usurpatio est usucapionis interruptio: oratores autem usurpationem frequentem usum vocant*), proprio la riduzione del possibile oggetto del *liber* alle fattispecie di interruzione dell'*usucapio* spinge, a mio avviso, verso il dubbio che Appio Claudio abbia potuto dedicare un'opera, sia pure breve, ad argomento tanto ristretto.

Su questo punto il Mayer-Maly ha perfettamente ragione. A meno che si supponga, col Bremer ed ancor più con l'Albanese, che le « *usurpationes* » di cui Appio Claudio si occupò non si limitarono alla sfera dell'usucapione.

Tuttavia l'inclusione nel *liber* appiano dell'*usurpatio trinoctii*, se ben si guarda, è priva di ragionevole fondamento. Non perché i problemi della continuità dell'uso maritale e della notturna assiduità del flamine di Giove non fossero importanti, ma per il fatto che le due fattispecie non erano né qualificate, né intese, dai giuristi e dagli esperti di religione dell'età repubblicana, come fattispecie di *usurpatio*, di interruzione di un « *quid* » giuridicamente (o religiosamente) rilevante.

3. — Per quanto concerne il *flamen Dialis*, la dimostrazione è semplice.

L'Albanese ha e conserva il merito di aver messo in evidenza, in un dotto articolo, una certa suggestiva analogia intercorrente fra il *trinoctium* della donna e quello del flamine di Giove. Posto che il periodo di tre notti sia stato, come dimostra credibilmente l'Albanese, quello originario della prescrizione religiosa, è indubbiamente degno di attenzione il fatto che l'altissimo sacerdote, oltre a dover dormire in un letto tutto speciale, « *de eo lecto trinoctium continuum non decubat* », con l'aggiunta che « *neque in eo lecto cubare alium fas est* » (Gell. 10.15.14).

Ma che cosa mai viene « interrotto » dal *nefas* in cui incorre il flamine violando la prescrizione del *trinoctium*? E se la violazione del *fas* relativa al *trinoctium* integra una *usurpatio* (il che nelle fonti mai si legge), perché non parlare di *usurpatio* anche per tutti gli altri numerosi *nefas* in cui il *flamen Dialis* possa incorrere?

Per i *nefas* da lui commessi il *flamen Dialis* si espone alla punizione degli dei, all'esecrazione dei cittadini, all'obbligo di complesse cerimonie di purificazione, ma il posto di flamine di Giove non lo perde. Flamine era e flamine rimane.

4. — Tolta di mezzo la possibilità di parlare ragionevolmente di una *usurpatio trinoctii* del *flamen Dialis*, resta l'*usurpatio trinoctii* della *mulier* convivente da meno di un anno con un uomo, e magari già anticipatamente ammessa nel suo letto coniugale (*lectus genialis*).

Ma si è mai diffusamente parlato, nelle fonti giuridiche, di *usurpatio trinoctii* dell'*usus maritalis*? Ebbene, strano a dirsi, la risposta è che se ne è parlato, per quel che risulta, una volta soltanto e in un senso non perfettamente coincidente con quello di interruzione dell'uso maritale.

Il testo da esaminare è Gell. N.A. 3.2.12-13:

(P. o Q.) *quoque Mucium iureconsultum dicere solitum legi non esse usurpatam mulierem, quae, cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa esse coepisset, ante diem IV. Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset; non enim posse impleri trinoctium, quod abesse a viro usurpandi causa ex duodecim tabulis deberet, quoniam tertiae noctis posterioris sex horae alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis.*

Non è il caso di porre in discussione la notizia che il *trinoctium* sia stato fissato dalle *XII tabulae* (6.5, secondo *FIRA*. 1.44), forse al fine di sottrarre la donna (specie se *sui iuris*) all'assorbimento del suo patrimonio da parte del marito. Interessa tuttavia notare che Gai 1.111, nel confermare la notizia, non impiega il verbo « *usurare* », ma dice che le leggi decemvirali disposero che la donna « *quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni (usum) interrumperet* ».

D'altra parte, nemmeno il discorso di Mucio, così come riferito indirettamente da Gellio, assegna chiaramente ad *usurare* la parola « *usum* » come oggetto. A prescindere dalla curiosa espressione « *usurpata mulier* », in cui è la donna l'oggetto dell'*usurpatio* (a meno che lo « *esse usurpatam mulierem* » non si connetta ad un deponente « *usurpor* » ed abbia il valore di « *usurpavisse* »), la *mulier* che « *usurpatum*

it » tre giorni prima delle calende di gennaio, e che lo fa per rispettare il *trinoctium* durante il quale deve star lontana dall'uomo « *usurpandi causa* », compie certamente un'*usurpatio*, ma non risulta che compia un'*usurpatio* dell'*usus maritalis*. Se ben si guarda, non è l'interruzione dell'*usus* l'effetto dell'*usurpatio*, ma è l'*usurpatio* la conseguenza dell'avvenuta interruzione dell'uso, o più precisamente la conseguenza del *trinoctium* di assenza dal letto matrimoniale.

Nel frammento di Gellio, in altri termini, io assegnerei ad « *usurpare* » piuttosto il senso di « ottenere la liberazione di se stessa » o, al passivo, di « essere liberata » (la *mulier*) da un uso della durata di un anno, che non il senso di « interrompere » il decorso di quell'uso.

Ecco perché Mucio era solito dire che una donna entrata in casa del suo uomo il primo gennaio ed uscita da quella casa solo il 29 dicembre (oppure, anteriormente alla riforma giuliana del calendario, il 27 dicembre: *ante diem quartum* delle successive calende) non era liberata (*usurpata*) in quanto che le tre notti di assenza dal letto coniugale non erano complete. Infatti, calcolando la notte come il periodo di dodici ore che va da sei ore prima a sei ore dopo la mezzanotte, la terza notte del *trinoctium* era da assegnarsi solo per la prima metà (quella del 31 dicembre) all'ultimo giorno dell'anno occorrente al compimento dell'uso, mentre per la seconda metà (dalla mezzanotte all'ora sesta del mattino del primo gennaio) si era fuori tempo massimo.

5. — Le note che precedono non provano certo l'inesistenza, nelle *XII tabulae* e nel linguaggio dei giuristi, della locuzione « *usurpatio trinoctii* », ma sono più che sufficienti a far fortemente dubitare della diffusione, e particolarmente del carattere risalente, di quella locuzione. Anche a voler concedere che il limitato istituto del *trinoctium* fosse nel IV-III secolo avanti Cristo praticamente molto interessante, è scarsamente credibile che ad esso Appio Claudio abbia dedicato un trattatello « ad hoc », per di più intitolando quest'ultimo con un « *de usurpationibus liber* ».

Se al « *de usurpationibus* » di Appio Claudio vogliamo assegnare un oggetto verosimile, dobbiamo dunque uscir fuori anche dall'ipotesi del Mayer-Maly. E poiché la nostra base di operazioni, piaccia o non piaccia, è costituita dal *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, è essenzialmente all'*enchiridion* pomponiano che dobbiamo far capo. Ha e deve avere un certo peso, per conseguenza, il fatto che nell'*enchiridion* si parli di Appio Claudio due volte: una prima volta (D. 1.2.2.7) come compilatore di un formulario di *actiones*, che lo scriba Gneo Flavio poi

gli « sottrasse » e pubblicò, dando luogo a quello che fu chiamato il *ius Flavianum*; una seconda volta (D. 1.2.2.36) come autore, tra molte altre iniziative, del *liber de usurpationibus*.

Mettiamo a confronto i due passaggi di Pomponio. Nel paragrafo 7, dopo aver detto che presso il collegio dei pontefici erano conservate le *legis actiones*, Pomponio scrive: « *postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset hac actiones, Gnaeus Flavius . . . subreptum librum populo tradidit* ». Nel paragrafo 36 Pomponio ribadisce che « *hunc (i.e. Appium Claudium) etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non extat* ».

Che il dettato sia pieno di guasti è appena il caso di segnalarlo, ma i guasti non autorizzano ad escludere l'induzione che il formulario delle *actiones* del paragrafo 7 sia la stessa raccolta di *actiones* del paragrafo 36. Azzardata è, infatti, la congettura del Mommsen, secondo cui l'« *actiones* » del paragrafo 36 sarebbe stato interpolato da persona che non ha tenuto presente che della raccolta si era parlato già nel paragrafo 6. Che male c'è se i due paragrafi in qualche parte si ricalcano? Nel primo delle *actiones* di Appio Claudio si parla in funzione del discorso sul *ius Flavianum*, nel secondo delle stesse *actiones* si parla per corroborare l'illustrazione della personalità altamente versatile di Appio Claudio.

Io direi, dunque, che il *liber de usurpationibus* di Appio Claudio sia appunto, secondo Pomponio, la raccolta di *actiones* di cui già parla il paragrafo 7. E si può capire perché quel libro ai tempi di Pomponio « *non extat* ». Esso da Appio Claudio fu bensì redatto, ma non fu mai pubblicato, perché Gneo Flavio, come dice ancora il paragrafo 7, se ne impossessò illecitamente (di « *quod subreptum erit* » parlava, ad esempio, la *lex Atinia*: Gell. N.A. 17.7) e lo pubblicò (*populo tradidit*) col suo nome.

Di più. Tenendo presente la cattiva azione, la *subreptio*, compiuta da Gneo Flavio secondo il paragrafo 7, chi (ma non è il caso mio) volesse ad ogni costo ripulire il paragrafo 36 da un'interpolazione potrebbe tener presente che tra i significati di « *usurpare* » vi è quello di appropriarsi, mettendo conseguentemente tra uncini proprio il « *de usurpationibus* ».

6. — Qui peraltro mi fermo. Attribuendo ad Appio Claudio una raccolta privata di *actiones* (e magari anche di connesse *cautiones*), entriamo nel verosimile, oltre che, in qualche modo, nel documentato dalle fonti.

Che poi questa raccolta (se non da Appio, da qualcuno dopo di lui) sia stata denominata « *de usurpationibus* », è del pari verosimile. Sempre che, tralasciando appigli troppo tenui (come quello dell'*usurpatio trinocitii*) o troppo immaginosi (come quello dell'*usurpatio* compiuta da Gneo Flavio), si tenga presente che *actiones* (e *cautiones*) sono uno strumentario di grande utilità per combattere le altrui *usurpationes*, volevo dire gli altrui abusi.